



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*” nonché, l’articolo 8, comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per i progetti attuativi del Piano nazionale integrati per l’energia e il clima (PNIEC), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ed in particolare, l’articolo 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro per lo sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-octies, comma 1, che prevede che “*le opere connesse*”



Presidenza del Consiglio dei Ministri

e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee guida per l’attuazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il Progetto territoriale di coordinamento provinciale di Taranto e il Piano territoriale di coordinamento provinciale di Brindisi (PTCP);

VISTO il Piano di bacino di stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l’articolo 20 rubricato “*Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili*”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l’articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la nota n. 26953 del 13 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ambientale relativo al progetto di un impianto eolico da realizzarsi nel comune di Avetrana (TA) e con opere accessorie ricadenti nei comuni di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (BR), proposto da Avetrana Energia S.r.l.;

ATTESO che il progetto prevede l'installazione di 15 aerogeneratori – con altezza al mozzo di 119 metri, rotori del diametro di 162 metri– aventi una potenza unitaria di 4,2 MW, per una potenza complessiva pari a 63 MW, nonché delle relative opere di connessione;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Avetrana Energia S.r.l., in data 18 febbraio 2020, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo, n. 152 del 2006, relativamente al progetto di parco eolico in esame;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono pervenute osservazioni dal pubblico formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle integrazioni documentali fornite dal proponente e dagli altri soggetti coinvolti nel procedimento, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

PRESO ATTO, in particolare, della delibera n. 1095 del 7 luglio 2021 con la quale la Giunta regionale della regione Puglia, considerati altresì i pareri resi da ARPA Puglia – DAP Taranto e dal Comune di Erchie, ha formulato parere negativo sul progetto in esame rilevando che la realizzazione del medesimo rende inevitabile l'insorgenza di significative interferenze con la fruizione degli elementi paesaggistici tutelati e non risulta coerente con le indicazioni fornite dalle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile in merito alla riqualificazione del territorio;

VISTO il parere n. 316 del 12 settembre 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS (di seguito CTVA) ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni sul menzionato progetto in esame;

RILEVATO che il Ministero della cultura, in data 3 novembre 2022, con nota n. 5259 ha emesso parere tecnico istruttorio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto in esame;

TENUTO CONTO che il predetto Dicastero ha rilevato che *“la ricognizione dei beni culturali tutelati [...] e dei beni paesaggistici nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 10 km, riporta un censimento estremamente denso di beni culturali e paesaggistici [...] Nel quadro di riferimento del PPTR l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli ambiti territoriali “Tavoliere Salentino” per la provincia di Taranto e “La campagna brindisina” per la provincia di Brindisi [...] Entrambi gli ambiti sono interessati rispettivamente dalla presenza di pale e dal caviodotto di progetto”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che, come emerge dal citato parere negativo, il Ministero della cultura ritiene che la presenza dell'impianto eolico in esame *“causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari”*, risultando non compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali;

ATTESO CHE, per quanto attiene gli aspetti archeologici, il predetto Dicastero ha evidenziato che *“le opere in progetto ricadono all'interno di un comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico ricco e diffuso”*;

RILEVATO che il Ministero della cultura ha sottolineato come la realizzazione del progetto *“comporterebbe un consistente consumo di suolo e una importante modificazione del contesto paesaggistico di riferimento caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato [...] con un uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo, da presenza di uliveti specializzati soprattutto nell'area sud dell'impianto e da vigneti che godono di un potenziale agroalimentare elevato”*;

TENUTO CONTO, altresì, che il citato Dicastero ha rilevato che la presenza degli aerogeneratori, alterando *“significativamente l'integrità del profilo morfologico”* e modificando *“permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità paesaggistica e l'identità storico-culturale dei luoghi”*, costituisce un *“detrattore del paesaggio”*, anche con riferimento al territorio ricadente nella provincia di Taranto;

RILEVATO, inoltre, che il Ministero della cultura ha ritenuto che l'impianto eolico di cui trattasi, *“oltre alle criticità di natura percettiva, produce impatti cumulativi negativi e significativi sul paesaggio rurale, contribuendo all'artificializzazione e alla frammentazione del mosaico agrario, e sul patrimonio culturale”*, innescando altresì *“un effetto potenziale di saturazione”*;

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura ha evidenziato che le opere di compensazione *“descritte e definite in progettazione non sono né sufficienti né proporzionate al sacrificio imposto al territorio”*, sottolineando altresì *“l'aspetto legato alle importanti modifiche imposte al territorio connesse alla progettazione, come la rimozione della vegetazione interferita e l'alterazione dei segni e dei manufatti del paesaggio agrario interferiti dalle opere di progetto, non adeguatamente censiti e indagati”*;

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall'Unione Europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto *“Burden sharing”*;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale e l'interesse alla tutela del patrimonio storico e artistico, di cui all'articolo 9 della Costituzione;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di rinnovabili su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili detti obiettivi sono stati ulteriormente declinati dalla cd. Normativa Europea sul Clima di cui al Regolamento (UE) 2021/119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS, nel citato parere n. 316 del 12 settembre 2022, ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell'area di intervento con gli strumenti di pianificazione adottati, nonché con la normativa regionale settoriale di riferimento e che la medesima non ricade in zone identificate nel sistema di tutela paesaggistica;

CONSIDERATO che lo stesso Ministero della cultura ha rilevato che *“nell'area direttamente interessata dall'impianto di progetto e dal relativo cavidotto, nonché nelle sue immediate adiacenze, considerando una fascia di 200 m, non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere”* e che, con riferimento alle opere ricadenti nel territorio della provincia di Brindisi connesse al tratto del cavidotto interrato, *“non risultano provvedimenti di tutela diretta o indiretta, neppure in itinere”*;

CONSIDERATO che, come rappresentato dalla Commissione CTVA nel proprio parere, le posizioni degli aerogeneratori *“sono tali da non interferire con aree coltivate a vigneto e uliveto”*, in quanto *“ricadono in aree a seminativo semplice e non interessano vigneti ed uliveti ed aree a macchia, che si trovano nelle zone limitrofe”*. Inoltre, è stato evidenziato che *“alcuni alberi di ulivo riportano segni evidenti della presenza di Xylella Fastidiosa”* e che *“Gli ulivi espianati per effettuare gli allargamenti stradali saranno reimpiantati nell'ambito delle stesse aree”*;

ATTESO che, come emerge dal citato parere n. 316 del 12 settembre 2022, *“sono state mantenute opportune fasce di rispetto da strade, abitazioni e centri abitati in conformità con le Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010”* e che, inoltre, non solo è stata estesa *“l'area di studio o di interesse di 1000 m”*, ma *“è stata cautelativamente considerata una distanza dalla base della torre*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

dell'aerogeneratore maggiore rispetto a quanto previsto dal predetto D.M. (200 m), al fine di minimizzare i possibili impatti in termini di rumore e shadow flickering”;

CONSIDERATO che la citata Commissione tecnica ha sottolineato che “l’interazione del progetto eolico in studio con gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario (muretti a secco e macchia mediterranea intorno ad essi, uliveti, vigneti) è molto limitata e circoscritta e quindi tale da non generare alcuna modificazione significativa degli stessi” e che “l’impatto è comunque valutato reversibile in seguito allo smantellamento degli aerogeneratori, delle strade e della sottostazione elettrica con il conseguente ripristino dei luoghi a fine vita utile dell’impianto”;

ATTESO che la Commissione tecnica, con riferimento all’impatto cumulativo, ha rilevato che sono stati considerati “tutti gli impianti eolici che ricadono in un buffer di 10 km dagli aerogeneratori in progetto e i fotoinserti evidenziano una visibilità cumulata molto inferiore a quella teorica” e che, pertanto, l’impatto visivo non risulta essere significativo;

CONSIDERATO che, sulla base della cartografia del PTCP, la Commissione tecnica ha ritenuto il progetto “conforme, dal punto di vista ambientale e paesistico, rispetto alle scelte di indirizzo descritte” ed evidenziato “l’assenza di pericolosità idraulica, geomorfologica ed aree di rischio”;

TENUTO CONTO altresì, come risulta dal citato parere della Commissione CTVA, che è stato previsto un piano di misure compensative, di mitigazione e di reintegrazione dello status quo ante della zona a carico del proponente;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell’articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella “fascia di rispetto” di cui alla lettera c-quater) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha comunque ridotto il raggio della suddetta “fascia di rispetto” a un’area di soli tre chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nei procedimenti in esame, individuati, da un lato nella tutela paesaggistica e culturale, e da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell’opera in argomento, di considerare prevalente l’interesse all’incremento dell’energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell’opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all’impianto in questione espresse dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia da fonte eolica costituito da 15 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 63 MW, ricadente nei comuni di Avetrana (TA), con opere accessorie ricadenti nei comuni di Erchie (BR) e San Pancrazio Salentino (BR), a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione dal parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI